



ORDINANZA DEL FUNZIONARIO N. 80 / 18/07/2017

**OGGETTO: DISCIPLINA PERMANENTE DELLA CIRCOLAZIONE PER MERCATO ESTIVO
A MARINA DI CASTAGNETO DONORATICO**

I L FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO:

- l'art. 107 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle funzioni della dirigenza;
- il vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;
- il vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;
- il Decreto Sindacale n. 288 del 28/12/16 di proroga di nomina a Responsabile di Area, con titolarità di Posizione Organizzativa;
- il Regolamento Comunale di Contabilità attualmente in vigore;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione C.C .n. 7 del 29/01/2013;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

VISTO l'orientamento ANAC e la sua prevalente interpretazione;

VISTA la nota del sottoscritto di segnalazione di potenziale conflitto di interessi al Responsabile Comunale Anticorruzione in data 03/05/17 prot. 7056;

VISTO il nulla-osta del Responsabile Comunale Anticorruzione in data 14/06/17 all'emanazione dell'atto in argomento;

VISTO il D.Lgs 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada"

VISTA la delibera Consiglio Comunale n. 53 del 24/05/17 con cui l'Amministrazione Comunale ha modificato la conformazione del mercato giornaliero di Marina di Castagneto Donoratico , prevedendo l'area mercatale su Via del Tirreno , nel tratto compreso tra Via della Triglia e Viale Italia ed inoltre istituendo il posteggio n. 5, su Via del Forte ;

DATO ATTO che Via del Tirreno nel tratto compreso Via della Triglia e Viale Italia risulta disciplinato mediante ordinanza n. 64/16 con divieto di circolazione a tutti i veicoli;



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno



DATO ATTO che per quanto riguarda Via del Forte trattandosi di strada provinciale ricadente all'interno del centro abitato è stato richiesto il necessario parere all'Ente proprietario della strada e pertanto la relativa disciplina sarà disposta con separato provvedimento;

RITENUTO pertanto necessario integrare la disciplina della circolazione stradale dell'area mercatale di Via del Tirreno al fine di garantire il normale svolgimento di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche in forma di mercato;

ORDINA

ai sensi del D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92

1. **CONFERMARE L'ISTITUZIONE** del divieto di circolazione a tutti i veicoli su VIA DEL TIRRENO (nel tratto compreso Via della Triglia e Viale Italia) come già disciplinato dall'ordinanza 64/16.
2. **DI ISTITUIRE** dal 01 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 16:00 divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli su VIA DEL TIRRENO (nel tratto compreso Via della Triglia e Viale Italia).
3. **L'INSTALLAZIONE** della prescritta segnaletica dovrà essere conforme alle direttive ministeriali sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione, emanate il 24 ottobre 2000 e il 27 aprile 2006.

L'AREA 4 DELL'ENTE è incaricata dell'esecuzione della presente Ordinanza, mediante installazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 (quarantotto) ore prima, come previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

L'AREA 4 DELL'ENTE dovrà depositare presso il Comando di P.M. attestato di avvenuta installazione in conformità al vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, della prescritta segnaletica stradale.

L'AREA 4 DELL'ENTE è incaricata della rimozione della segnaletica ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Questa Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità verso persone e cose derivante dall'inosservanza della prescrizioni imposte con il presente provvedimento ordinatorio, dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Sono esclusi dai divieti i veicoli di Polizia, di Pronto Soccorso, degli operatori economici partecipanti al mercato e quelli necessari per la pulizia dell'area.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno



Dispone che la presente Ordinanza sia comunicata:

- **Al Comando Stazione Carabinieri di Castagneto Carducci;**
- **Al Comando Stazione Carabinieri di Donoratico;**
- **Al Comando Provinciale dei VV.FF.;**
- **All'Area 4 dell'Ente;**
- **Alla SEI TOSCANA;**

Ai sensi dell'Art. 3 comma 4° della L. 7/8/90 n. 241 si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24/11/71, n. 1199), inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis. 1, del D.P.R. n. 11512002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Lì, 18/07/2017

IL RESPONSABILE DELL'
NOVELLI ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)